



Giudizi di opposizione a ingiunzioni ambientali e contributo unificato: primi bilanci applicativi della legge finanziaria 2010

A cura della Dott.ssa Stefania Pallotta

La legge finanziaria 2010, intervenendo in materia di spese di giustizia, ha inciso anche sul giudizio di opposizione alle ingiunzioni ambientali. Ad un anno dall'entrata in vigore delle novella normativa, è possibile tracciare un quadro riepilogativo.

In via preliminare si rammenta che il giudizio di opposizione avverso le ordinanze-ingiunzione applicative delle sanzioni amministrative ambientali è disciplinato dagli artt. 22, 22 *bis* e 23 della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il 1° comma dell'art. 22 della legge n. 689/1981 prevede che gli interessati possano proporre opposizione contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento davanti al giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del provvedimento. In particolare, il comma 10 dell'art. 23 della legge n. 689/1981 statuisce che gli atti del processo e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta.

In materia delle spese di giustizia, il quadro normativo di riferimento è rappresentato dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia", che all'art. 9 disciplina il contributo unificato di iscrizione a ruolo nel processo civile e al successivo art. 10 ne contempla le esenzioni.

Sull'originaria formulazione del richiamato D.P.R. n. 115/2002 è recentemente intervenuto il comma 212, numero 2, lettera b) dell'art. 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 (legge finanziaria 2010), che ha introdotto il comma 6 *bis* dell'art. 10. Questa disposizione stabilisce che per i giudizi di cui all'articolo 23 della legge n. 689/1981 gli atti del processo siano soggetti soltanto al pagamento del contributo unificato, nonché delle spese forfetizzate secondo l'importo fissato all'art. 30 del medesimo testo unico.

In tal modo, è stata abolita l'esenzione dal contributo unificato per i procedimenti contemplati dall'art. 23 della legge 689/1981, oggi assoggettati al pagamento del contributo unificato, sia pure calcolato in base al valore della controversia e in ragione del giudice davanti al quale si incardina il giudizio. La norma sottopone i giudizi regolati dall'art. 23 della legge n. 689/1981 anche al versamento delle spese forfetizzate previste dall'art. 30 del D.P.R. n. 115/2002, per un importo pari a 8 euro.

Ad ogni modo, pur riferendosi in modo esplicito all'art. 23 della legge n. 689/1981, il comma 6 bis dell'art. 10 del D.P.R. n. 115/2002 non abroga il già citato comma 10 del richiamato art. 23, che dispone che gli atti del processo e la decisione siano esenti da ogni tassa e imposta, generando in tal modo dubbi interpretativi e difficoltà operative.

A fare chiarezza sull'argomento è intervenuto il Ministero della Giustizia con nota n. 4275 del 28 settembre 2010, avente ad oggetto il "Giudizio di opposizione alle sanzioni amministrative. Procedimento di cui all'art. 23 della legge 24 novembre 1981 n. 689", precisando che i processi in oggetto, precedentemente esenti "da ogni tassa ed imposta", sono soggetti al pagamento del contributo unificato e dell'importo forfetario dovuto per le rettifiche a richiesta d'ufficio, mentre continuano ad essere esenti dal pagamento delle altre spese di natura tributaria, quali diritti di copia e imposta di registro.

Si segnala che sull'art. 2, comma 212 della legge 23 dicembre 2009, n. 191 sono stati sollevati dubbi di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione:¹ i giudici *a quo* hanno rilevato l'irragionevole sproporzione del nuovo tributo, che risulterebbe superiore a molte misure edittali di sanzioni amministrative, e messo in risalto la finalità di dissuasione e ostacolo dell'accesso alla giurisdizione, che in tal modo diverrebbe eccessivamente gravoso.

Stefania Pallotta

Pubblicato il 6 febbraio 2011

Parte del presente testo è tratto dal nuovissimo corso a cura dell'autrice
"Vademecum sulla contestazione ambientale e ingiunzione ambientale -
Aggiornato al D.Lgs. 29 giugno 2010, n. 128 e al D.Lgs. 3 dicembre 2010, n. 205"
Vedi pagina "corsi&formazione" in www.dirittoambiente.com

¹ Giudice di pace di Ficarolo, Reg. ord. n. 254 del 24 febbraio 2010; Giudice di pace di Fermo, Reg. ord. n. 345 del 22 aprile 2010, attualmente al vaglio della Consulta.